

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATA AI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 1 - Finalità

In attesa della costituzione da parte dell'U.S.S.L. del Centro socio-educativo di zona, il Comune intende continuare ad assicurare alle persone disabili un'adeguata assistenza, in attuazione degli indirizzi della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, finalizzata al perseguimento dell'integrazione sociale e al rispetto dei diritti delle persone portatrici di handicap.

E' prevista l'attuazione di molteplici forme di intervento volte a dare sostegno alle famiglie con portatori di handicap gravi e in particolare l'offerta di una struttura d'appoggio "alla vita familiare" fatta di spazi educativi e ricreativi diversificati, particolarmente necessaria per consentire alla famiglia di mantenere al proprio interno il portatore di handicap. Verranno messe in atto diverse metodiche educative, finalizzate al superamento delle carenze psico-motorie e sociali, consistenti in attività quali animazione, manipolazione, lavori di piccolo artigianato e attivando processi di socializzazione e integrazione con l'ambiente esterno.

Art. 2 - Tipologia di utenza

Il Servizio è rivolto a soggetti portatori di handicap gravi che presentano una compromissione nell'autonomia delle funzioni fisiche e/o psichiche e necessitano di continua e specifica assistenza.

Art. 3 - Età dell'utenza

Gli utenti sono prevalentemente soggetti che hanno superato l'età dell'obbligo scolastico e che, per le loro particolari condizioni, non possono essere inseriti in ambito lavorativo e per i quali siano stati esperiti tutti gli interventi di tipo riabilitativo sanitario e psico-sociale atti a garantire un reale inserimento in strutture rivolte alla generalità delle persone.

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 della L.R. n. 76/80 non sono previsti limiti di età per la successiva frequenza del Centro.

Art. 4 - Capienza del Servizio

Il servizio di assistenza è rivolto ad un numero massimo di 17 (diciassette) utenti disabili.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ammettere alla fruizione del servizio utenti non residenti, nei limiti delle disponibilità e comunque fino a un numero massimo di 5 (cinque).

DELIBERA CE. N. 4 DEL 22.2.1994

Gli utenti interessati rivolgeranno istanza direttamente al Servizio Sociale del Comune.

Art. 5 - Modalità di gestione del servizio

Vista la particolare valenza sociale del servizio, lo stesso verrà affidato mediante esperimento di trattativa privata ad una Cooperativa Sociale iscritta nella Sez. "A" dell'Albo Regionale (art. 3 Legge Regionale n° 16 del 1.6.93), che impiegherà proprio personale in possesso dei requisiti previsti dal piano socio-assistenziale regionale e secondo gli standard (rapporto educatore/utenti, personale ausiliario ecc...) indicati dal piano stesso.

Il servizio dovrà essere assicurato per 5 (cinque) giorni settimanali (dal lunedì a venerdì), per un numero di ore giornaliere pari a 7 (sette), includente anche il servizio mensa, e per 11 (undici) mesi all'anno, con sospensione durante il mese di agosto.

Il calendario di interruzione delle attività inerente le festività infrasettimanali, natalizie e pasquali, sarà concordato con il Servizio Sociale Comunale.

Il trasporto degli utenti dal proprio domicilio alla sede stabilita dovrà essere assicurato a cura e a carico della Cooperativa affidataria.

Art. 6 - Ammissione e dimissioni

Le domande di ammissione al servizio saranno valutate dall'apposita equipe dell'U.S.S.L., che stabilirà anche il numero ottimale di utenti per educatore, in relazione all'entità dell'handicap.

Entro la fine del 1994 l'Amministrazione chiederà all'equipe dell'U.S.S.L. una dettagliata valutazione sugli attuali utenti del servizio, che verranno assunti in carico dalla nuova Cooperativa dopo che il tutore avrà sottoscritto la nuova convenzione.

L'Amministrazione chiederà annualmente all'equipe sopracitata di effettuare una verifica delle situazioni individuali, rispetto ai dati di partenza.

Sulla base dei piani di lavoro individuali elaborati dall'equipe stessa, sarà valutata l'opportunità di dimissione del singolo utente.

Art. 7 - Sede

L'Amministrazione Comunale, per le finalità esposte, metterà a disposizione idonei locali di proprietà comunale accollandosi le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi nonché quelle relative al riscaldamento e all'illuminazione.

La Cooperativa provvederà a proprie spese alla pulizia dei locali e alla installazione di impianto telefonico.

Art. 8 - Rapporti economici

Per l'espletamento del servizio verrà corrisposto alla Cooperativa un compenso mensile onnicomprensivo per 11 (undici) mesi all'anno per ogni persona disabile regolarmente iscritta e partecipante alle attività.

Detto compenso sarà decurtato solo in caso di assenza di alcuno degli utenti per un intero mese, dovuta a malattia, debitamente documentata da parte del tutore.

Gli utenti residenti sono tenuti al versamento di una retta mensile, determinata dalla Giunta Comunale in base alle fasce di reddito di appartenenza.

L'aggiornamento della retta avverrà con cadenza annuale, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base dei redditi esposti nell'ultima dichiarazione presentata.

La retta è dovuta per 11 (undici) mesi all'anno fatta eccezione per le assenze di un intero mese dovute a malattia debitamente documentate.

La retta mensile potrà essere diminuita, per casi di eccezionale gravità, con delibera di Giunta proposta dall'Assessore ai Servizi Sociali, acquisito il parere favorevole della Commissione Servizi Sociali

Gli utenti non residenti sono tenuti, oltre che al pagamento della retta mensile come indicato, al pagamento di una quota forfettaria, determinata dalla Giunta Comunale, per l'utilizzo della struttura comunale, a parziale copertura delle spese di gestione.

La retta deve essere pagata entro i termini e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO E LA
COOPERATIVA SOCIALE _____ PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
INTEGRATA AI PORTATORI DI HANDICAP

L'Ente Comune di Cardano al Campo stipula la presente convenzione
con la Cooperativa Sociale _____ in data _____
tra l'Ente Comune di Cardano al Campo che di seguito per brevità verrà
chiamato Ente con sede a Cardano al Campo P.zza Mazzini n° 19
c.f. _____ rappresentato dal Sindaco pro-tempore
Silvio Tomasini nato a _____ il _____ abilitato
alla sottoscrizione del presente atto con delibera _____ n° _____
del _____.

E

la Cooperativa Sociale _____ che di seguito per brevità
verrà chiamata Cooperativa con sede a _____
via _____ n° _____ c.f. _____
p. iva _____ iscritta nella Sezione "A" al n° _____
dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella persona del suo
legale rappresentante Sig. _____ nato a _____
il _____ residente a _____ via _____
abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

- che con l'affidamento alla Cooperativa Sociale del servizio l'Ente si pone l'obiettivo di assicurare un'adeguata assistenza alle persone disabili residenti e non residenti, ai sensi dell'art. 4 dell'apposito Regolamento;
- che la Cooperativa è stata individuata a seguito di trattativa privata, vista la particolare valenza sociale dello scopo che ci si è prefissi.

SI CONVIENE

- A - di affidare alla Cooperativa _____ la gestione del seguente servizio: assistenza alle persone disabili residenti e non residenti.
- B - La gestione, comprese le ammissioni e le dimissioni degli utenti dal servizio, dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure fissati nell'apposito regolamento del servizio che fa parte integrante della presente convenzione.
- C - La convenzione ha la durata di mesi 12 con inizio dell'attività il _____ e termine il _____. Qualora venga istituito, da parte dell'U.S.S.L., il Centro Socio Educativo di zona detto termine può essere anticipato previa disdetta dell'Ente notificata alla Cooperativa almeno 1 mese prima.
- D - L'Ente per l'attuazione del servizio nei termini e nei tempi sopra citati mette a disposizione:
 - 1) - appositi locali di proprietà Comunale
 - 2) - le attrezzature tecniche risultanti dall'allegato elenco.
L'Ente si impegna alla manutenzione corrente della sede assegnata con le relative spese a proprio carico.
L'Ente si impegna, inoltre, al pagamento delle spese relative al riscaldamento e all'energia elettrica.
La Cooperativa ha la facoltà di utilizzare altre strutture per l'espletamento delle attività relative alla programmazione.
Ciò non comporterà ulteriori spese a carico dell'Amministrazione Comunale.
- E - La Cooperativa si impegna:
 - 1) - ad impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto della convenzione gli operatori e i soci volontari, utilizzati ai sensi dell'art. 2 della L. 381/91, dettagliandoli in 2 distinti elenchi sottoscritti, che si allegano alla presente convenzione; gli elenchi devono contenere tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e la

professionalità (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.) di ogni operatore dipendente o socio volontario. La cooperativa si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati riportati;

2) - ad utilizzare i soci volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;

3) - ad affidare la direzione tecnica del servizio, al Sig. _____ in possesso del seguente titolo di studio _____ e con la seguente qualifica professionale _____;

4) - a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare la cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;

5) - ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

6) - a stipulare una apposita polizza assicurativa per una idonea copertura di eventuali incidenti che possono accadere agli utenti durante le attività previste nella presente convenzione nei casi di non copertura assicurativa regionale;

7) - a trasmettere all'Ente con una periodicità di mesi tre una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo di seguito indicato, saranno concordati tra i due contraenti.

Un rappresentante dell'Ente, uno della Cooperativa ed uno degli utenti opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficacia ed efficienza ed all'economicità dei mezzi rispetto ai fini.

Per consentire al personale educativo della Cooperativa, in accordo con il servizio sociale del Comune, la programmazione e la verifica delle attività settimanali, è prevista la sospensione del servizio, limitatamente alla giornata del giovedì, alle ore 16.00.

8) - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e dei terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del progetto;

9) - a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;

- 10 - a garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standards gestionali;
- F - L'Ente si impegna a versare, per l'espletamento del servizio di assistenza ad un massimo di 17 utenti, l'importo unitario mensile di L. 1.800.000, più IVA se dovuta, da versarsi entro il giorno 10 del mese successivo su presentazione di regolare fattura riepilogativa del servizio effettuato nel periodo di riferimento. A tal fine la Cooperativa si impegna a tenere un registro delle presenze giornaliere e a comunicare mensilmente ogni eventuale variazione del numero degli iscritti e partecipanti, onde consentire l'esatta commisurazione del compenso stabilito. Si intenda che assenze di alcuno degli utenti per un intero mese, dovute a malattia, debitamente documentata, non daranno luogo al versamento del compenso soprascritto.
- G - La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:
- grave inadempimento della Cooperativa atto a compromettere il risultato del servizio;
 - ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre _____ mesi;
- H - Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.
- I - Un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Ente, un rappresentante della Cooperativa e da un rappresentante del Servizio Politica del Lavoro della Regione Lombardia, nominato dalla Regione stessa, dirimerà le controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti.
- L - A garanzia della regolare esecuzione del servizio la Cooperativa costituisce cauzione di L. 600.000 pari al 3% dell'importo presunto annuo mediante versamento in contanti presso il tesoriere dell'Ente o fidejussione rilasciata da idoneo istituto valida per tutta la durata della convenzione; la cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla Cooperativa entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine.
- M - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.
- N - Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati: copia del decreto di iscrizione all'Albo Regionale, elenco attrezzature, elenco operatori, elenco volontari, polizza assicurativa, garanzia fidejussoria, regolamento del servizio.

O - L'Ente nomina suo referente il Sig. _____
a cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di
carattere organizzativo e gestionale.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale
(timbro e firma)

Per L'Ente
(timbro e firma)